

al fig. Raffit detta richiesta valida e definitiva, una che egli possa più eseguire cosa alcuna al riguardo ed in difensio di tale sinunzia e come supplimento compiuto di prezzo esso fig. Basiamonte dichiara d'aver ricevuto in moneta d'corso legale nel Regno la somma di lire seicento / L. 600/ dal fig. Giuseppe Raffit, a cui si lascia ampiamente quietanza, con expressa concessione che egli presta a quest'ultimo la più generale ed illimitata garanzia ai sensi di legge, obbligandosi di farsi indenne di qualsiasi molestia o evitazione prima lo stesso fig. Raffit soffre relativamente al suddetto fondo mutuo da lui comprato e dichiarando di essere questo franco e libero d'ogni diritto ed'opposizione e di qualsiasi altro perio, oltre quelli dichiarati come sopra dal fig. Salvatore Goga.

2^a Infine il comparente fig. Antonino Magazzù dichiara e confessa d'aver ricevuto dal fig. Francesco Basiamonte in moneta d'corso legale nel Regno la somma di lire ottocento (L. 800), in conto supplimento di tutto quanto il fig. Magazzù va creditori per sorte capitale, spese giudiziarie ed altro avverso il

predetto fig. Francesco Basiamonte e compagno in forza delle suddette due sentenze, una del Pretore di Noto del due quattro ottobre ottobre millenovanta e l'altra del Tribunale Civile di Sciacca del due giugno millesimocentocinque.

Il fig. Antonino Magazzù nel rilasciare ampia e valida quietanza della suddetta somma di lire ottocento da lui ricevuta, dichiara espressamente che non intende con essa pregiudicare in alcun modo tutti i suoi diritti, ragioni ed argomenti polemici ed altri enascenti dalle predette due sentenze e che debbano rimanere in ogni caso integri e nel loro pieno vigore sino al totale soddisfacimento del suo intero debito, potendo egli agire contro i canali suoi debitori in tutte le forme di legge come e quando vorrà per il ricupero della rimanenza dello stesso suo credito perciò con tutte sollecitudini che sia cancellata e radiata l'iscrizione giudiziale accesa ed a lui fatta il ventunesimo luglio millenovantotto Vol. 240. N° 6030 d'ordine limitatamente al fondo mutuo subito sul territorio d'Italia.



L. 1.1.
P. 1.1.
F. 1.1.

Portavoce